

Prot. n. 88

Spett.le  
COMUNE DI MODICAc.a. **Ing. Giuseppe Patti**  
(Responsabile V Settore)p.c. **Dott.ssa Carolina Ferro**  
(Segretario Comunale)

Catania, 2 ottobre 2014

**Oggetto: bando di gara per lavori di "recupero ex foro Boario".****Termine offerte e gara: 7 e 9 ottobre 2014. Importo: € 907.111,15**

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, a seguito di segnalazione da parte di imprese ns. associate, rileviamo quanto segue.

- I prezzi progettuali contenuti nell'elenco prezzi si riferiscono al **prezzario reg. Sicilia opere pubbliche anno 2009**, anziché quello vigente emanato con Decreto Ass. Reg. Infrastrutture nel mese di febbraio 2013. Conseguentemente, si rileva che i prezzi progettuali applicati sono sottostimati di circa il 20% in media (comprese alcune voci quali 1.5.4 e 15.4.1.2 che rispettivamente sono sottostimate del 66% e 28,93%) rispetto a quelli indicati nel suddetto prezzario reg. oo.pp. anno 2013, e ancor di più rispetto agli attuali prezzi di mercato. Altrettanto dicasi per le voci di prezzi desunti da analisi prezzi con particolare riferimento al costo orario manodopera edile.

Giova rilevare che la normativa nazionale (art. 32, 41 e 42 DPR n. 207/'10; art. 133 D.lgs. 163/06), obbliga le stazioni appaltanti a definire il valore dell'appalto sulla base delle reali condizioni di mercato, ancorando i prezzi progettuali ai prezzari vigenti nel territorio al fine di garantire, unitamente al principio di massima partecipazione alla gara, il migliore risultato economico per l'Amministrazione stessa. Analoga prescrizione inderogabile è contenuta, con tenore ancor più incisivo e tassativo, nella legislazione regionale siciliana, laddove si prescrive **l'obbligo di aggiornare i prezzi progettuali prima dell'indizione della gara d'appalto** (art. 10 L.R. n. 12/2011). Tale obbligo è stato ribadito da copiosa giurisprudenza amministrativa (Sent. TAR Sardegna n. 361/09, TAR Marche n. 10/09 e TAR Napoli n. 5130/09; Catania n. 1648/08 ed altre) e da pronunce dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (Pareri n. 196/08, n. 143/07, n. 140/07, n. 76/07 e n. 41/07).

- **Clausola 3.5:** sono indicate quali lavorazioni scorporabili, oltre alla categoria OG 10, le categorie OS 3 e OS 24, il cui importo di ciascuna di esse non supera il 10% dell'importo complessivo dell'appalto, né singolarmente l'importo di € 150.000. In tal caso, soccorrono l'art. 108 c. 3 DPR n. 207/'10 (c.d. regolamento Appalti) e l'art. 12 Legge n. 80/2014), in base ai quali nel bando di gara (e prima ancora nel progetto)

**devono essere indicate quali categorie scorporabili solo le categorie diverse dalla prevalente il cui importo è superiore a € 150.000 o al 10%** l'importo complessivo dell'appalto. Conseguentemente, le stesse dovrebbero far parte della cat. prevalente ed essere eseguite dall'affidatario in possesso dell'intera qualificazione per la categoria prevalente (il cui importo dovrà contenere anche quello della cat. OS 3 e OS 24).

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la procedura in oggetto viola le disposizioni in materia di contratti pubblici, si chiede a codesto ente appaltante di voler eliminare le denunciate anomalie, rettificando nei modi e termini di legge la documentazione di gara.

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

F.TO Il Direttore  
Giovanni Fragola